

Informazioni TARES



Il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi al centro di una risposta del sottosegretario Ceriani

Testata: Italia Oggi

Tariffa gestita dall'affidatario, maggiorazioni dai comuni

Di Roberto Rosati

Doppia riscossione per il nascento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares): per i comuni che adotteranno il sistema della tariffa puntuale, la tariffa sarà riscossa dagli affidatari del servizio, mentre la maggiorazione dovuta a copertura dei costi indivisibili dovrà essere riscossa dall'ente locale.

Una via d'uscita potrebbe essere quella di demandare la riscossione all'affidatario del servizio, ma la soluzione richiedere «opportuni approfondimenti e confronti tecnici».

Questa, in sintesi, la risposta che il sottosegretario al ministero dell'economia, Vieri Ceriani, ha fornito ieri in commissione finanze della camera ad un'interrogazione nella quale si rappresentavano alcune problematiche connesse al tributo comunale istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 del dl n. 201/2011, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento. Al tributo si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, che con deliberazione del consiglio comunale può essere elevata a 0,40 euro e graduata in ragione della tipologia e della zona dell'immobile.

Le criticità sorgeranno nel caso in cui i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si avvalgano della possibilità di prevedere, in luogo del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva, come previsto dal comma 29 dell'art. 14.

Le disposizioni stabiliscono, infatti, che in tali casi l'applicazione e la riscossione della tariffa è curata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, mentre la maggiorazione è riscossa direttamente dal comune. Le diverse modalità di riscossione nel caso di adozione della tariffa puntuale, spiega il sottosegretario, si giustificano in ragione della diversa natura della tariffa (corrispettivo) rispetto alla maggiorazione (tributo). È comunque in facoltà dell'ente locale, sottolinea la risposta, esternalizzare la riscossione della maggiorazione, nel rispetto dei principi dell'art. 52, comma 5, dlgs n. 446/97.

Viene infine rappresentato che le criticità segnalate potrebbero essere superate prevedendo che anche la maggiorazione sia riscossa dallo stesso soggetto affidatario del servizio, che sarebbe poi tenuto a riversarla al comune, sottolineando però che si tratta di un'ipotesi da approfondire.

Testata: Italia Oggi

Di Sergio Trovato

Cambiano dichiarazioni e accertamenti del nuovo tributo su rifiuti e servizi che i comuni dovranno applicare dal 2013, in sostituzione degli attuali regimi di prelievo, Tarsu, Tia1 e Tia2. Mentre per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo sarà pari all'80 per cento di quella catastale, per gli altri immobili conta la superficie calpestabile. Ma per la maggior parte degli immobili per i quali non esiste ancora la superficie catastale, all'Agenzia è demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso.

I comuni, quindi, faranno gli accertamenti su base catastale per gli immobili a destinazione ordinaria (iscritti nelle categorie A, B e C). Invece per le altre unità immobiliari (categorie D e E), in caso di omessa o infedele dichiarazione, verificheranno le superfici imponibili con l'accesso in loco presso gli immobili o facendo ricorso agli accertamenti induttivi. Per l'accesso è però richiesto che il personale sia autorizzato dal funzionario responsabile e venga comunicato con un preavviso di almeno 7 giorni. Gli accertamenti induttivi, fondati su presunzioni semplici, potranno scattare in seguito alla mancata risposta ai questionari notificati dall'amministrazione comunale o in caso di impedimento all'accesso.

Dunque, con la Tares viene confermata la regola di determinazione della superficie catastale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Metodo che è stato introdotto a partire dal 2005 per la Tarsu e che, successivamente, è stata esteso alla Tia. Tuttavia, la nuova disciplina è più chiara perché assoggetta al tributo l'80 per cento della superficie catastale.

Infatti, come evidenziato nella relazione ministeriale, l'articolo 14 del dl 201/2011 individua in maniera puntuale la percentuale di superficie tassabile, a differenza di quanto disposto dall'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 507/1993, il quale prevede che «la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento». L'incerta formulazione di quest'ultima norma ha dato luogo a problemi interpretativi e ha generato contenzioso.

Per gli immobili già denunciati i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli del Territorio. Se mancano gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie, i soggetti privati intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 701/1994.

Inoltre, fino al momento in cui viene stabilita la superficie catastale, l'Agenzia deve determinare una superficie convenzionale, in modo da consentire al contribuente di pagare per il 2013 il tributo in acconto e salvo conguaglio.

Va ricordato che l'agenzia del Territorio, con la circolare 13/2005, ha fornito ai propri uffici provinciali le indicazioni operative per acquisire, tramite i comuni, le planimetrie degli immobili e per gestire le istanze di rettifica delle superfici. Gli uffici locali devono mettere a disposizione, entro 30 giorni dalla richiesta dei comuni, tramite appositi documenti informatici, i dati relativi a ciascuna unità immobiliare che sono contenuti negli archivi informatizzati del catasto. Dati ed elementi che sono indispensabili ai fini dell'accertamento. In particolare: la superficie dell'immobile, l'ubicazione, l'identificativo catastale, l'indirizzo, i dati metrici e gli intestatari catastali.

Per quanto riguarda l'ubicazione, è specificato che con essa si intende l'indicazione dell'edificio, della scala, dell'interno e del piano dell'unità immobiliare cui si riferisce la superficie. Al fine di assicurare un costante aggiornamento tra le unità immobiliari presenti nella banche dati del catasto e delle amministrazioni comunali, la circolare ha sollecitato gli uffici provinciali a comunicare, con cadenza semestrale, le eventuali variazioni degli identificativi catastali.

Con il provvedimento del direttore del Territorio del 9 agosto 2005, poi, è stato disposto che qualora manchi la planimetria o non consenta di calcolare la superficie di riferimento, devono essere segnalate ai comuni le unità immobiliari interessate.

Il passaggio. Uffici sotto pressione per le necessarie verifiche incrociate con il Catasto

Testata: Il Sole 24 Ore

LE LACUNE. Disciplinati solo i pagamenti non la riscossione. Enti al bivio tra la gestione interna e l'affidamento in appalto

Di Ennio Dina

Tra meno di tre mesi entra in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Dlgs 201/2011, in attuazione della normativa sul federalismo fiscale. La Tares è destinata a sostituire definitivamente la Tarsu, la Tia 1 e la Tia 2, ma prevede anche, per la copertura dei costi dei servizi indivisi dei Comuni, una maggiorazione di 0,30 centesimi per mq. di superficie imponibile. La tariffa della maggiorazione può essere aumentata dal Comune sino a 0,40 centesimi, ma l'entrata relativa, a tariffa base, viene incamerata dallo Stato con una riduzione equivalente del Fsr (fondo sperimentale di riequilibrio).

L'aspetto più critico del nuovo tributo è tuttavia costituito da alcune prescrizioni che ne rendono difficile l'applicazione e che dovrebbero essere corrette per tempo per evitare una partenza caotica.

Ad esempio, la superficie imponibile della Tares, per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) è costituita dall'80% della superficie catastale (anche se questa dovesse essere superiore a quella accertata), mentre per gli altri fabbricati (categorie D ed E) e le aree è costituita dalla superficie calpestabile. Questo fatto, oltre a creare una evidente disparità di trattamento, crea notevoli problemi gestionali.

Infatti la norma costringe tutti i Comuni a incrociare con i dati catastali quelli relativi alla Tarsu/Tia, con esiti facilmente ipotizzabili, sia sul carico di lavoro che sul contenzioso. Tra l'altro la norma prevede che in assenza, nella banca dati catastale, del dato della superficie, si applichi una superficie convenzionale (comunque calcolata dall'agenzia del Territorio), con pagamento del tributo in acconto, con un conguaglio non appena il dato relativo alla superficie sarà acquisito. In questo modo si costringerebbero i Comuni a gestire per anni pagamenti in acconto e saldo.

La norma non prevede poi le modalità di riscossione della Tares, limitandosi a regolare i versamenti. Il fatto che vengano previste quattro rate e fissate le date di scadenza, modificabili sia nel numero che nella scadenza da parte del regolamento comunale, sembrerebbe ipotizzare una riscossione con autoliquidazione, con una modifica sostanziale rispetto a Tarsu e Tia, che si basavano sull'iscrizione a ruolo volontario che si estrinsecava nell'invio di un avviso bonario con la liquidazione del tributo e solo una successiva notifica della cartella.

I Comuni dovranno comunque prevedere nel loro regolamento come intendono riscuotere il nuovo tributo. L'attività di accertamento e riscossione non potrà comunque, tranne forse nel caso di azienda in house, essere affidata al soggetto gestore del servizio di nettezza urbana. I Comuni dovranno, entro il primo gennaio 2013, reinternalizzare il servizio, con tutti i problemi di personale e di risorse, o riaffidarlo all'esterno. E i gestori si troveranno con personale e un'organizzazione inutilizzati.

Un'altra criticità è che le tariffe sono determinate in base al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore «ed approvato dall'autorità competente». Ma nessuna altra norma fissa quale sia questa autorità competente con il rischio di un ampio contenzioso.

Rifiuti e servizi, arriva la TARES

/* */ /* */ /* */

Tutto quello che c'è da sapere per prepararsi al debutto previsto per il 1° gennaio 2013

Testata: Italia Oggi

Con l'avvio del nuovo tributo saranno soppressi quelli attuali

Di Duccio Cucchi

Dal 1° gennaio 2013 arriva la Tares. Vale la pena di esaminare le principali novità che riguardano il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Iniziamo a precisare che con l'introduzione della Tares, a decorrere dal 1° gennaio 2013, saranno soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La fonte normativa della Tares è l'art. 14 del dl 6 dicembre 2011 n. 201 (salva Italia).

Il nuovo tributo è posto a copertura dei:

a) costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva;

b) costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il comune, nel territorio del quale insistono le aree oggetto dell'imposta, è delegato all'accertamento, alla riscossione e alla liquidazione della Tares.

Il tributo in questione è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: non sono soggette all'imposta però le aree comuni scoperte e le aree pertinenziali e accessorie delle civili abitazioni.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo.

Ricordiamo che la Tares è dovuta per anno solare.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità delle medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al dpr 23 marzo 1998, n. 138.

Si noti che la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Particolari regole, su cui non entriamo per esigenze di sintesi, sono stabilite per gli immobili privi di accatastamento o se si riscontri, da parte dell'ente locale, la non corrispondenza della superficie con gli atti a disposizione dei comuni.

Se vi sono aree promiscue in un locale, sono state previste specifiche disposizioni per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo: non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La tariffa è composta:

1) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;

2) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, su proposta dei ministri competenti e delle altre autorità indicate, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Il regolamento cennato si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della

maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Per il primo anno, in luogo di questa, la fonte normativa precisa che si continuerà ad applicare la tariffa già esistente e prevista dalle disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La legge n. 201/2011 ha previsto una potestà regolamentare in capo al comune, il quale con l'emanazione dell'apposito strumento giuridico può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali a uso abitativo.

Si devono prevedere anche riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Il consiglio comunale, in aggiunta a quelle già menzionate, può deliberare anche ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Inoltre con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro i seguenti punti:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Una regolamentazione specifica e separata è prevista per i comuni che hanno realizzato (o realizzeranno dato che ancora la norma non è vigente), sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico: gli enti locali pertanto, possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (comma 29, art. 14).

Il costo del servizio da coprire con la tariffa già accennata è determinato sulla base dei criteri da stabilirsi con specifico regolamento.

Una particolarità del nuovo tributo risiede nel fatto che il legislatore non ha previsto, ma anzi sembra escludere, la possibilità che sia l'ente erogatore del servizio e non il comune, a gestire le fasi di riscossione, accertamento e liquidazione del tributo.

Al contrario, solo e soltanto nei confronti dei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, si rende applicabile la deroga per l'affidamento di tali fasi alla società che gestisce il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

In questo caso, anche la tariffa determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tutti gli altri casi, e cioè la stragrande maggioranza, sarà il comune a gestire l'applicazione e la riscossione della Tares.

I comuni che misurano la quantità dei tributi, applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata come cennato.

Per quanto attiene alla dichiarazione, i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

Come dianzi riferito, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 dlgs n. 446/1997, è versato esclusivamente al comune.

Infine, il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Per quanto inerisce la fase di accertamento invece, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.; quest'ultima costituisce un'ulteriore novità del nuovo tributo, che non mancherà di essere oggetto di interesse da parte dei giuristi.

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di legge, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni previste sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del dovuto. Concludendo, facendo un rapido commento generale sulla Tares, si nota lo sforzo che il legislatore ha fatto disciplinando più nel dettaglio la nuova imposta, anche se saranno necessari, sui punti applicativi più controversi, ulteriori approfondimenti in merito.

Non è da escludersi, infatti, l'introduzione di ulteriori modifiche, anche sostanziali, nelle norme che disciplinano la Tares.

Occupazioni temporanee

Testata: Italia Oggi

Di Sergio Trovato

Per le occupazioni temporanee la Tares è a carico dei titolari degli immobili. Si considerano temporanee le occupazioni dipendenti da contratti di locazione o comodato di durata non superiore a 6 mesi, anche se non continuativi nel corso dello stesso anno solare.

E' una delle novità contenute nella disciplina del tributo sui rifiuti e servizi al quale saranno soggetti i contribuenti a partire dal 2013. Solo dal prossimo anno, infatti, i comuni dovranno gestire il nuovo tributo su rifiuti e servizi che verrà a sostituire i regimi di prelievo attualmente vigenti, vale a dire Tarsu, Tia1 e Tia2. Quindi, è escluso qualsiasi vuoto normativo che impedisca medio tempore alle amministrazioni comunali di applicare la Tarsu, come sostenuto in alcune recenti pronunce.

L'articolo 14 del dl "salva Italia" (201/2011), che istituisce la nuova tassa, prevede che in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo sia dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Nella relazione governativa viene posto in rilievo che si tratta di "una disposizione innovativa, diretta a superare le difficoltà applicative del tributo in caso di utilizzi temporanei. Infatti, in caso di locazione o di comodato di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi nel corso dello stesso anno", paga il titolare dell'immobile.

La finalità è quella di agevolare l'amministrazione comunale nell'attività di accertamento, considerato che è complicato individuare coloro che occupano locali e aree per brevi periodi. Come evidenziato nella relazione è una novità far pagare il proprietario o il titolare di altro diritto reale, anche quando gli immobili sono utilizzati da inquilini o comodatari. In effetti, le regole

contenute nella disciplina della Tarsu e della Tia non impongono questo trattamento per gli usi temporanei.ottate dagli enti locali.